



COMUNE DI OLBIA
Provincia della Gallura Nord Est Sardegna
Settore AA.GG. e Provveditorato
Servizio Appalti di Beni e Servizi e Provveditorato
P.IVA 00920660909 – C.F. 91008330903

CAPITOLATO D'ONERI E PRESTAZIONALE

DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI D'IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE, PREVISTA NELLA POLIZZA RCT/RCO DEL COMUNE DI OLBIA.

Sommario

DEFINIZIONI	2
PARTE I – AMMINISTRATIVA	3
TITOLO I – PARTE GENERALE	3
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 – VALORE GLOBALE DELL'AFFIDAMENTO	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E PROROGHE	4
3.1 Durata	4
3.2 Proroga	4
3.3 Proroga tecnica.....	4
3.4 Esaurimento dell'importo contrattuale.....	4
TITOLO II – STIPULA DEL CONTRATTO	5
ART. 4 – STIPULA DEL CONTRATTO	5
ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	5
ART. 6 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE	6
TITOLO III – ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
ART. 7 - AVVIO DEL SERVIZIO.....	7
ART. 8 – OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE	7

ART. 9 – RUP E CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA.....	9
ART. 10 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	10
ART. 11 - SUBAPPALTO	11
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	12
ART. 13 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	12
TITOLO IV – DISCIPLINA ECONOMICA	13
ART. 14 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE	13
ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 16 – REVISIONE DEL PREZZO	16
TITOLO V – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E C.R.E.	16
ART. 17 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 18 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.)	16
TITOLO VI – PENALI, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO.....	17
ART. 19 – PENALI	17
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 21 – RECESSO	19
ART. 22 – CONTROVERSIE.....	19
PARTE II – TECNICA.....	20
ART. 23 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	20
ART. 24 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	20
ART. 25 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	21
25.1 Acquisizione ed istruzione delle pratiche di sinistro di importo sotto franchigia.	21
25.2 - Trattazione stragiudiziale delle pratiche di importo sotto franchigia.....	22
25.3 - Trattazione delle pratiche di importo superiore alla franchigia.....	23
ART. 26 - MODALITÀ OPERATIVA GESTIONE SINISTRI	23
ART. 27 - COMMISSIONE VALUTAZIONE SINISTRI	24
ART. 28 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	24
ART. 29 - RISERVATEZZA	25

DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato

ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto, anche mediante affidamento diretto;

- b) **Appalto**: affidamento dell'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente capitolato speciale d'appalto;
- c) **Codice dei contratti**: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
- d) **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **RUP**: Responsabile unico di progetto di cui all'art. 15 e all'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
- f) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti;
- g) **Oneri per la sicurezza**: gli oneri per eliminare o ridurre i rischi interferenziali, previsti nel DUVRI Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenziali.

PARTE I – AMMINISTRATIVA

TITOLO I – PARTE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto attiene alla prestazione del servizio di loss adjuster, come descritto e dettagliato nel presente capitolato prestazionale nella Parte II – Tecnica cui si rinvia.

ART. 2 – VALORE GLOBALE DELL'AFFIDAMENTO

Il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023, è pari a euro 46.970,00 oltre IVA di legge, comprensivo della durata iniziale di 36 mesi, dell'eventuale proroga di 12 mesi, dell'eventuale ulteriore proroga di 12 mesi, dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi e dell'eventuale quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023.

L'importo presunto del servizio per la durata iniziale del contratto, pari a 36 mesi, è determinato in euro 23.100,00 oltre IVA di legge.

Il costo del servizio è stato calcolato sulla base del costo unitario di euro 110,00 oltre IVA per ogni sinistro gestito dal Loss Adjuster, moltiplicato per un numero medio presunto di 70 sinistri annui.

Nel quadro economico dell'affidamento è altresì prevista una somma a disposizione pari a euro 2.348,50 oltre IVA, destinata all'eventuale copertura della revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, ove ne ricorrano i presupposti e nei limiti della clausola revisionale prevista dal presente capitolato e dalla documentazione di affidamento.

Il valore massimo complessivo dell'affidamento, tenuto conto anche della già menzionata somma a disposizione per eventuale revisione prezzi, è pertanto pari a euro 49.318,50 oltre IVA di legge.

I costi della sicurezza da interferenza sono pari a euro 0,00, in quanto, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, per il presente appalto non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI.

L'importo contrattuale al netto dell'IVA sarà costituito dal preventivo offerto dall'affidatario, entro il limite dell'importo massimo stimato per la durata contrattuale iniziale.

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, norme e regolamenti, nonché di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto.

Resta ferma la facoltà di modifica del contratto nei casi previsti dall'art. 120 del Codice, ivi compreso il quinto d'obbligo.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E PROROGHE

3.1 Durata

La durata dell'appalto è stabilita in 36 mesi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del contratto attualmente in essere con altro operatore economico per il medesimo servizio, ovvero dalla diversa data indicata nel contratto o nel provvedimento di affidamento.

Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo.

L'affidatario è tenuto a garantire, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, la definizione delle pratiche già prese in carico entro la scadenza contrattuale, qualora ancora in istruttoria alla data di cessazione del rapporto, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capitolato.

3.2 Proroga

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, il Comune di Olbia si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per un primo periodo di **12 mesi** e per un eventuale ulteriore periodo di **12 mesi**, previa adozione di apposito atto.

L'Amministrazione aggiudicatrice esercita tale facoltà mediante comunicazione all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.

3.3 Proroga tecnica

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura e comunque per un periodo massimo di **6 mesi**, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.4 Esaurimento dell'importo contrattuale

In ogni caso, il contratto potrà cessare anticipatamente qualora venga esaurito l'importo contrattuale disponibile.

In caso di raggiungimento anticipato del plafond economico relativo al periodo contrattuale iniziale, l'Amministrazione potrà valutare il ricorso al quinto d'obbligo, ove ne ricorrano i presupposti, al fine di assicurare la prosecuzione delle prestazioni entro il periodo contrattuale iniziale.

Resta fermo che l'eventuale esercizio delle proroghe contrattuali previste dal presente capitolato è riferito alla prosecuzione del rapporto alla scadenza del periodo contrattuale, nei limiti e alle condizioni ivi stabilite.

TITOLO II – STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 4 – STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'affidamento disposto con determina dirigenziale, il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata.

Sono allegati di contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato unitamente al progetto redatto dal RUP
- b) il preventivo offerto dall'appaltatore
- c) la cauzione definitiva
- d) le polizze assicurative richieste al successivo articolo 6.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, la stipula del contratto ha luogo entro i **trenta** giorni successivi all'affidamento, anche in pendenza di contenzioso.

Ai fini della stipula è dovuta l'imposta di bollo pari a €. 40,00, come previsto dalla Tabella A annessa all'all. I.4 del Codice.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi dell'art. 53, comma 4bis, come già indicato dal MIT nel parere 2174 del 26/02/2024, la garanzia definitiva non è soggetta né agli aumenti di cui all'art. 117, comma 1, del D.lgs. 36/2023, né alle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, nemmeno in caso di possesso di ISO o di micro, piccole o medie imprese.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del codice, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste nel presente articolo. L'appaltatore è tenuto alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Committente ha facoltà altresì di incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto sopra previsto, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza

dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso il committente per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore assume la piena responsabilità civile e patrimoniale per danni derivanti, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, anche se causati da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o subcontraenti eventualmente autorizzati.

L'appaltatore è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e si impegna a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa, azione o richiesta risarcitoria avanzata da terzi in conseguenza di fatti, omissioni, negligenze o errori riconducibili all'esecuzione del servizio.

Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dei lavoratori, obblighi contributivi e assicurativi, nonché di ogni ulteriore norma applicabile in relazione al personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

Prima della stipula del contratto, e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione se anteriore, l'appaltatore dovrà produrre copia delle polizze assicurative in corso di validità, debitamente quietanzate, con impegno a mantenerle efficaci per tutta la durata del rapporto contrattuale, comprese eventuali proroghe.

In particolare, l'appaltatore dovrà essere in possesso delle seguenti coperture assicurative minime:

- a) polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con massimale non inferiore a euro 500.000,00 per sinistro;
- b) polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimale non inferiore a euro 500.000,00 per sinistro;
- c) polizza di responsabilità civile professionale, con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La copertura di responsabilità civile professionale dovrà estendersi ai danni patrimoniali cagionati all'Amministrazione o a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze, inesattezze valutative o carenze istruttorie connesse all'esecuzione del servizio.

Le polizze dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata del contratto e, ove applicabile, per il periodo di ultrattività o retroattività previsto dalle condizioni di polizza in relazione alla responsabilità professionale.

L'esistenza e l'efficacia delle coperture assicurative richieste non limitano né escludono in alcun modo la responsabilità dell'appaltatore, che resta integralmente obbligato nei confronti dell'Amministrazione per ogni danno non coperto, coperto solo parzialmente o eccedente i massimali assicurati.

Il mancato possesso, la mancata produzione o il mancato rinnovo delle coperture assicurative richieste costituisce grave inadempimento contrattuale.

TITOLO III – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 - AVVIO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 31 dell'all. II.14 del Codice, non essendo indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni alcun verbale di avvio del servizio, il servizio avrà avvio dal giorno successivo alla scadenza del contratto attualmente in essere con altro operatore economico per il medesimo servizio, ovvero dalla diversa data indicata nel contratto o nel provvedimento di affidamento.

ART. 8 – OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'appaltatore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme

vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nei relativi allegati e nella relativa disciplina.

I Servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche e specifiche indicate nel presente capitolato – parte tecnica e l'appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del committente assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al committente o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'appaltatore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'affidamento in fase di gara per tutta la durata del contratto, fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'appaltatore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla stazione Appaltante della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di Ammissione.

L'appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, L'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di **inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di **ritardo nel pagamento delle retribuzioni** dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Ai sensi dell'art. 119, comma 9, del Codice nel caso di formale contestazione delle richieste del RUP, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, l'appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

L'appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Committente.

L'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Olbia ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

L'appaltatore, in particolare, oltre a quanto sopra indicato, è tenuto a:

- a) fornire le prestazioni nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato speciale d'appalto – parte tecnica;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura dei Servizi e dei Servizi Connessi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Committente di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

L'appaltatore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Committente.

ART. 9 – RUP E CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Comune di Olbia ha nominato un responsabile unico di Progetto, che assicura il completamento del contratto nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice e tutte le attività comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

Ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Codice, l'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il RUP provvede alla direzione del contratto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto.

Al RUP sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;
- b) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie;
- c) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni;
- d) valutare la qualità e l'adeguatezza del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dal Committente;
- e) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- f) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- g) curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'appaltatore;
- h) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
- i) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'appaltatore, il RUP accerta la prestazione effettuata, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
- j) dopo la comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni.

ART. 10 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Fermo quanto previsto dal presente capitolato in relazione alle clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal

caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP e successivamente approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del Codice.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, l'affidatario esegue in proprio le prestazioni oggetto del contratto, fatto salvo quanto espressamente ammesso dal presente articolo e dalla normativa vigente.

È vietato il subappalto delle prestazioni essenziali attinenti alla formulazione delle valutazioni tecnico-peritali, alla predisposizione delle conclusioni istruttorie e alla redazione della relazione finale contenente la proposta di definizione della pratica, le quali devono essere svolte direttamente dall'affidatario, in ragione della loro rilevanza specialistica e della necessità di garantire uniformità valutativa, imparzialità, tracciabilità e coerenza tecnica nell'esecuzione del servizio. Tale limitazione è motivata dalla natura tecnico-specialistica e unitaria dell'appalto.

Resta ferma la possibilità di subappaltare, nei limiti di legge e previa autorizzazione della Stazione appaltante, attività accessorie o complementari che non incidano sul nucleo essenziale delle valutazioni tecnico-professionali rimesse all'affidatario.

L'affidamento in subappalto è consentito a condizione che:

- a) sia stato dichiarato dall'operatore economico in sede di offerta o, in caso di affidamento diretto, nella documentazione presentata ai fini dell'affidamento, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge;
- b) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti generali e, se del caso, dei requisiti di idoneità professionale necessari per l'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) non sussistano nei confronti del subappaltatore cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023;
- d) il contratto di subappalto riporti in modo puntuale le prestazioni affidate, il relativo corrispettivo, il CIG dell'appalto principale e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

La richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'avvio delle relative prestazioni e deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 119 del Codice e dalla normativa vigente.

Il Comune autorizza il subappalto previa verifica della completezza della documentazione prodotta e della sussistenza dei presupposti di legge.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Resta fermo l'obbligo dell'affidatario di garantire il rispetto da parte del subappaltatore degli obblighi in materia di sicurezza, tracciabilità dei flussi finanziari, tutela dei lavoratori, regolarità contributiva e protezione dei dati personali.

Per le prestazioni affidate in subappalto, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di pagamento diretto al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

É fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

É ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti del Committente nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente Appalto sono efficaci e opponibili al Committente qualora lo stesso Committente non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'I.A. cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso il Committente, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto con la stessa stipulato.

È fatto divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dal presente capitolato.

ART. 13 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 121 del Codice, quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, in contraddittorio con l'appaltatore.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. A tal fine, il RUP compila il verbale di sospensione in contraddittorio con l'appaltatore.

Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, autorizzando a tal fine il DEC a compilare il verbale di ripresa, in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale di ripresa indica il nuovo termine contrattuale, calcolato aggiungendo al termine di conclusione del contratto originario il periodo di effettiva sospensione del servizio.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Committente si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Quando successivamente all'avvio del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni totali o parziali del contratto, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori.

Fatto salvo il caso di proroga autorizzata, l'appaltatore ultima il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, sul verbale di sospensione e di ripresa, come sopra indicato, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del codice.

TITOLO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 14 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento avviene a rate con periodicità **trimestrale**. All'appaltatore sarà pertanto corrisposto un pagamento con cadenza trimestrale posticipata.

Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del Codice, ciascun pagamento è considerato acconto del corrispettivo contrattuale ed è effettuato nel termine di **trenta giorni** decorrenti dal ricevimento della fattura elettronica tramite SDI.

L'appaltatore emette fattura elettronica con la periodicità sopraindicata corredata dell'elenco delle prestazioni svolte nel periodo di riferimento e, previa acquisizione di un visto del RUP attestante la regolarità delle prestazioni svolte (ai sensi del comma 11-bis dell'art. 12 dell'all. II.14), il Comune procede alla liquidazione della fattura entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura tramite il SDI.

Il pagamento del corrispettivo d'appalto sarà effettuato, entro **trenta** giorni dal ricevimento delle fatture (il termine decorre dalla loro protocollazione) e conformemente alle modalità previste dalla normativa in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Ciascuna fattura elettronica emessa dall'appaltatore dovrà essere intestata al Comune di Olbia – Servizio Provveditorato, Via Dante 1, 07026 Olbia – P.I. 00920660909 e dovrà **obbligatoriamente** contenere:

1. breve descrizione del servizio: servizio di loss adjusting

2. numero e data della determinazione di impegno di spesa
3. **CIG** (comunicato con la determina di aggiudicazione)
4. il codice univoco ufficio: **J65OW6**
5. la dicitura “scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972”.

Le suddette indicazioni sono da intendersi previste a pena di irricevibilità delle fatture.

Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verifica la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C.

In caso di ottenimento da parte del Committente del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del Codice.

In relazione a ciascun pagamento, il Committente procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione, da parte del Committente, del certificato di regolare esecuzione, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

La procedura per l'emissione delle fatture è la seguente.

Preliminarmente l'appaltatore dovrà trasmettere alla scadenza del trimestre di riferimento un report contenente l'elenco dei sinistri gestiti.

Successivamente, in caso di regolarità del servizio reso, il RUP emetterà lo Stato di Avanzamento del Servizio (S.A.S.) ed il Certificato di Pagamento (C.P.) nel quale sarà indicato l'importo che dovrà essere riportato in fattura (al netto della ritenuta dello 0,5%).

Il S.A.S. ed il C.P. saranno trasmessi all'appaltatore il quale **entro cinque giorni** dal ricevimento dovrà restituirli firmati per accettazione.

All'atto della firma l'appaltatore potrà aggiungere le eventuali contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

Successivamente all'emissione del S.A.S. e del C.P. ed alla restituzione degli stessi debitamente firmati, sarà possibile emettere fattura.

Dal fatturato saranno detratte, altresì, le eventuali penalità applicate.

ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., L'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla già menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato speciale d'appalto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine

per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "Autorità Nazionale Anticorruzione", di seguito "A.N.AC.") n. 4 del 7 luglio 2011.

In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

L'appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle già menzionate controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Committente verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

L'appaltatore è tenuto a comunicare al Committente, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'appaltatore dedicato/i. L'appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i

dell'appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.AC.

ART. 16 – REVISIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, il contratto è soggetto a revisione dei prezzi secondo le modalità previste dal medesimo articolo e dall'Allegato II.2-bis al Codice dei contratti pubblici.

Il CPV individuato per l'appalto è 66519500-6 — Servizi di liquidazione danni. Tale CPV non risulta ricompreso tra quelli elencati nella Tabella D dell'Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023.

Pertanto, avuto riguardo alla natura prevalentemente intellettuale e specialistica del servizio, nonché al contenuto delle prestazioni richieste, consistenti in attività di supporto tecnico-professionale, istruttoria, valutazione e gestione stragiudiziale dei sinistri, l'Amministrazione individua quale indice revisionale maggiormente pertinente l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi business to business riferito al settore ATECO [702] — Attività di consulenza gestionale.

Tale individuazione è effettuata tenendo conto, per analogia, dell'associazione prevista nella Tabella D dell'Allegato II.2-bis per il CPV 71317000-3 — Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi, nonché della natura professionale e valutativa delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

La revisione dei prezzi opera esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis, qualora la variazione dell'indice individuato superi la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente detta variazione, con riferimento alle sole prestazioni ancora da eseguire.

Gli effetti della revisione dei prezzi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis, con riferimento alle prestazioni interessate dall'adeguamento revisionale.

L'Amministrazione procede al monitoraggio dell'indice con cadenza annuale, previa verifica dell'effettiva disponibilità dell'indice sul portale ISTAT. Qualora l'indice individuato non sia disponibile o non risulti più idoneo a rappresentare l'andamento dei costi del servizio, l'Amministrazione potrà individuare, nel rispetto dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis, altro indice ISTAT maggiormente pertinente rispetto alla natura delle prestazioni oggetto del contratto.

L'eventuale riconoscimento della revisione dei prezzi avverrà nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'affidamento e secondo le modalità previste dal presente articolo.

TITOLO V – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E C.R.E.

ART. 17 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'ultimazione del contratto, appena avvenuta, è accertata dal RUP.

ART. 18 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.)

Trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, al termine del contratto il RUP emette il certificato di regolare esecuzione (CRE).

Il CRE viene emesso entro il termine di **tre mesi** dall'ultimazione del contratto.

Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- d) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- e) la certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell'articolo 27 dell'all. II.14 del Codice al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione definitiva.

In ogni caso, il Committente potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, per l'accertamento della conformità dei Servizi.

TITOLO VI – PENALI, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO

ART. 19 – PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, l'appaltatore è tenuto a corrispondere una penale pari a l'1,5 per mille del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di esito negativo del CRE l'appaltatore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari a l'1,5 per mille del corrispettivo contrattuale.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto: in tali casi il Committente applicherà all'appaltatore le già menzionate penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Sono inoltre previste le seguenti penali per inadempienze contrattuali, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno:

a) in ogni caso di contestazione di inadempimento relativa ad obblighi di gestione dei servizi e delle attività affidate, potrà essere applicata una penale da €. 50,00 a €. 100,00, a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) il Committente potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'appaltatore dal RUP per iscritto, a mezzo PEC. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del

RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il RUP applica le penali sopra indicate.

Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore medesimo oppure, in caso di incapienza degli stessi, a valere sulla garanzia definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Committente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, il Committente può risolvere il presente contratto durante il periodo di sua efficacia, se si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 2 del già menzionato articolo 120; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento del presente appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del Codice, il Committente procede senza indugio alla risoluzione del presente contratto ex lege, durante il periodo di efficacia dello stesso, mediante semplice comunicazione all'Appaltatore tramite PEC qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 159 del 6 settembre 2011
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del titolo IV della parte V del II Libro del Codice

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice, il Committente procede senza indugio alla risoluzione del presente contratto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Sono in ogni caso considerati gravi inadempimenti:

- a) non compiere l'attività istruttoria
- b) non predisporre la relazione finale da sottoporre alla Commissione Valutazione Sinistri

- c) non comunicare tempestivamente al danneggiato l'esito delle determinazioni adottate dalla Commissione Valutazione Sinistri.

Il RUP, quando accerta un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'all. II.14 del Codice. A tal fine formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni da parte del RUP, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite

Qualora, al di fuori dei casi di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 del medesimo articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

ART. 21 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Committente può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i servizi ed effettua il C.R.E.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Ogni controversia è devoluta in via esclusiva al Tribunale di Tempio Pausania, nel cui distretto ha sede

il Committente. È esclusa la competenza arbitrale.

PARTE II – TECNICA

ART. 23 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La vigente Polizza di Assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d’Opera (RCO) del Comune di Olbia prevede l’applicazione di una franchigia frontale per sinistro e danneggiato con *metodo S.I.R. (Self Insurance Retention)*.

La presente parte del capitolato regola i termini e le condizioni applicabili al rapporto di servizio per la gestione dei sinistri di importo pari o inferiore alla franchigia contrattuale aventi per conseguenza esclusivamente danni materiali, come meglio identificati in seguito, ed ha per oggetto la gestione, istruzione, definizione, dietro espressa approvazione dell’Ente, liquidazione, ad eccezione fatta per il pagamento che sarà effettuato direttamente dall’Amministrazione al danneggiato, nell’interesse del Comune di Olbia con l’utilizzo di mezzi e risorse sia tecniche che amministrative dell’Impresa esterna (d’ora innanzi denominata "Società" o “Affidataria”), di tutti i sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi o verso prestatori d’opera il cui ammontare non superi il valore della franchigia contrattualmente prevista, salvo quanto appena sopra specificato, che si siano verificati nel periodo contrattuale come definito dal presente capitolato.

È compresa nel servizio richiesto l’intera gestione delle richieste di risarcimento, cioè l’istruzione e la **trattazione stragiudiziale** delle pratiche, fino alla loro definizione secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Il rapporto contrattuale si svolgerà sotto il controllo e con il coordinamento del Servizio Provveditorato – Ufficio Gestione Assicurazioni e Sinistri del Comune di Olbia.

Sono obiettivi del servizio in oggetto:

- fornire al Comune uno strumento che permetta una migliore conoscenza dei propri rischi assicurativi;
- garantire al cittadino danneggiato, qualora ne ricorrano i presupposti, una rapida risposta alle sue richieste;
- perseguire una sensibile riduzione delle richieste risarcitorie dei terzi, tramite un’oculata gestione delle pratiche di liquidazione dei danni risarcibili;
- contenere al minimo i tempi che intercorrono in ogni fase di istruzione del sinistro;
- snellire l’iter e ridurre i tempi di inattività grazie all’utilizzo di un sistema per il monitoraggio delle varie fasi procedurali;
- gestire i sinistri in ambito stragiudiziale, relativi alla polizza R.C.T./R.C.O., per i quali l’entità del danno non ecceda la franchigia contrattuale fino alla loro liquidazione ed eventuale pagamento (solo se espressamente disposto dall’Ente) secondo quanto previsto dai successivi articoli.

ART. 24 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per gestione dei sinistri si intende l’assistenza professionalmente qualificata, volta:

- a) alla raccolta ed impostazione delle denunce di sinistro, nonché alla gestione di tutte le fasi successive;
- b) all'esecuzione di perizie e/o accertamenti;
- c) alla raccolta, analisi e valutazione della documentazione successiva alla prima segnalazione di sinistro;
- d) al compimento di tutte le attività utili e/o necessarie per giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione di ciascuna pratica, collaborando fattivamente con il Comune di Olbia, con i danneggiati o con i terzi responsabili;
- e) alla stesura di report informativi e di statistiche con cadenza annuale per riferire sull' andamento della sinistrosità e sulle valutazioni collaterali che da essa dipendono;
- f) istruzione della pratica da sottoporre alla Commissione Valutazione Sinistri di cui al successivo art. 27.

All'esito dell'attività istruttoria il *Loss Adjuster* dovrà trasmettere all'Amministrazione - a mezzo pec e anticipata via mail all'indirizzo che sarà successivamente comunicato – una relazione contenente le conclusioni della stessa proponendo l'accoglimento o la reiezione della richiesta di risarcimento.

In concreto l'affidataria si deve occupare:

- dei rapporti con gli uffici dell'Ente coinvolti nelle richieste di risarcimento danni e/o segnalazioni di sinistro;
- di individuare periti /accertatori, regolarmente iscritti al Ruolo vigente presso l'IVASS, in grado di intervenire nel volgere di 24/48 ore sul luogo dell'accaduto e riferire formalmente in tempi brevi;
- di verificare i presupposti per la liquidazione del danno e conseguentemente, previo assenso dell'Ente, formulare le eventuali offerte risarcitorie, o di verificare, con l'ausilio di esperti, le opportunità di respingere richieste risarcitorie o meno;
- di confrontarsi con i competenti uffici dell'Ente circa particolari situazioni che si possono creare in relazione a specifiche tipologie di sinistro, in modo da poter, all'occorrenza, attuare interventi di prevenzione;
- di garantire risposte telefoniche e via mail all'utenza interessata;
- di predisporre, per i sinistri per i quali è stata accettata una proposta transattiva, tutta la documentazione necessaria per autorizzare la liquidazione dei sinistri, fornendo all'Amministrazione la giustificazione civilistica sulla base della quale effettuare il pagamento del risarcimento richiesto.

ART. 25 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

25.1 Acquisizione ed istruzione delle pratiche di sinistro di importo sotto franchigia.

Il Comune di Olbia, tramite i propri uffici competenti e avvalendosi dell'intermediazione della Società di Brokeraggio assicurativo, ricevute le richieste di apertura dei sinistri, procede alla loro trasmissione per via telematica alla società di Loss Adjusting.

La Società non è autorizzata alla presa in carico di sinistri che non siano stati preventivamente controllati e segnalati dagli uffici del Comune di Olbia e dalla società di brokeraggio; in caso di denunce inviate direttamente dai danneggiati alla Società, quest'ultima dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Olbia prima d'intraprendere qualsiasi iniziativa.

La Società controlla e verifica tale documentazione, codificando ed inserendo i dati relativi a tale documentazione nel proprio sistema informatico e comunica ai danneggiati, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia di sinistro, l'avvio del procedimento di gestione del sinistro e la propria veste di soggetto incaricato della gestione del sinistro.

La Società espleta le operazioni di carattere tecnico necessarie per l'istruttoria, richiedendo agli uffici comunali competenti informative e documentazione utili all'accertamento dei presupposti di liquidazione del danno.

Istruita la pratica e verificati i presupposti di responsabilità dell'Ente e di corretta quantificazione del danno, la Società, trasmetterà la relativa proposta, corredata da documenti tecnici, compresa la perizia, che giustificano la soluzione prospettata e la relativa relazione alla Commissione Valutazione Sinistri.

In caso di parere favorevole della Commissione, la Società trasmetterà la proposta di liquidazione al danneggiato per la sottoscrizione; successivamente, ricevuto l'atto di quietanza, l'Amministrazione provvederà a adottare i necessari atti di liquidazione e pagamento al danneggiato.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza dovranno essere autorizzate dal Comune di Olbia. Resta fermo, quindi, che la Società non potrà impegnare il Comune ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

In caso di verificata assenza di presupposti di liquidazione del danno, la Società avviserà gli uffici competenti e fornirà tempestivamente la bozza dettagliata della lettera di reiezione che sarà sottoposta alla valutazione del Comune, unitamente a tutta la documentazione raccolta, e se autorizzata, inviata al reclamante a cura della Società se possibile, a mezzo PEC, oppure, con raccomandata A/R.

25.2 - Trattazione stragiudiziale delle pratiche di importo sotto franchigia

La Società coinvolgerà preventivamente la Commissione Valutazione Sinistri del Comune in merito alle determinazioni da assumere in relazione alle ipotesi di composizione di importo inferiore alla franchigia contrattuale.

A tal fine, trasmetterà all'Ufficio Gestione Sinistri del Comune di Olbia la proposta corredata dai documenti tecnici, compresa la perizia, che giustificano la soluzione prospettata, congiuntamente ad una relazione di commento.

In caso di parere favorevole del Comune, la Società trasmetterà la proposta di liquidazione al danneggiato per la sua sottoscrizione.

Il Comune, in caso di accettazione da parte del danneggiato, provvederà a adottare i necessari atti di liquidazione e pagamento al medesimo.

In nessun caso la Società potrà proporre accordi di composizione bonaria in mancanza della preventiva acquisizione di ogni risultanza istruttoria (quali ad esempio: relazione sullo stato dei luoghi, rapporto dell'autorità, dichiarazione testimoniale, relazione del competente settore comunale, etc.), preordinata all'accertamento di eventuali presupposti di liquidazione del danno.

La Società non è autorizzata ad effettuare riconoscimento di responsabilità del Comune e ciò anche nel caso in cui il sinistro sia definito bonariamente. Anche il successivo eventuale pagamento non comporta riconoscimento alcuno di responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale ed è effettuato al fine esclusivo di evitare l'alea del giudizio.

A tal fine la Società utilizzerà moduli il cui testo sarà preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale.

25.3 - Trattazione delle pratiche di importo superiore alla franchigia

Ove venga accertato che il danno ecceda la franchigia contrattuale, l'ufficio gestione sinistri trasmette la richiesta di risarcimento alla società di Brokeraggio, che provvederà a trasmetterla alla società di assicurazioni che detiene il rischio R.C.T./R.C.O. per la gestione di competenza.

Qualora detta circostanza dovesse emergere all'esito dell'istruttoria svolta dal *Loss Adjuster*, questi ne dà immediata notizia all'Ufficio Gestione Sinistri del Comune per il prosieguo dell'istruttoria presso gli assicuratori.

ART. 26 - MODALITÀ OPERATIVA GESTIONE SINISTRI

Il Comune e la Società si impegnano a concordare una **procedura operativa** nella quale saranno elaborati e disposti in modo dettagliato tutti i passaggi relativi alla gestione dei sinistri non diversamente disciplinati dal presente capitolato.

Per i rapporti col Comune, la Società dovrà comunicare un numero telefonico sempre disponibile in orario d'ufficio nonché un indirizzo mail e pec.

La Società dovrà mettere a disposizione dell'Ente per la gestione dell'intero processo relativo al servizio oggetto di affidamento un **applicativo web** in grado di consentire:

- il monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni singolo sinistro (fino alla chiusura dell'istruttoria e alla proposta di definizione) con visione/scarico di perizie, accertamenti e di ogni altro allegato;
- elaborazione statistica e report totali e di ogni singolo sinistro;
- esportazione in qualsiasi momento dei dati presenti all'interno dell'applicativo.

L'individuazione dei presupposti di liquidazione del danno a carico del Comune di Olbia, nonché la valutazione dei danni, deve realizzarsi esclusivamente dopo la puntuale istruzione del Sinistro da parte della Società. È quindi fondamentale acquisire tutti i verbali delle autorità intervenute sul posto, le relazioni dai vari servizi dell'Amministrazione comunale, le fatture e tutti gli altri documenti utili per condurre un'approfondita istruttoria.

ART. 27 - COMMISSIONE VALUTAZIONE SINISTRI

La Commissione Valutazione Sinistri (CVS) è un organismo a composizione multidisciplinare, formato da componenti interni al Comune.

Spetta alla Commissione pronunciarsi definitivamente sull'accoglimento o meno della richiesta di risarcimento sulla scorta delle risultanze istruttorie trasmesse dal *Loss Adjuster*.

Si intende qui richiamato il regolamento disciplinante l'attività della CVS.

ART. 28 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto di fornitura/servizio le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

La relativa informativa è contenuta nella richiesta di conferma del preventivo e nella documentazione di affidamento.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità descritte nella documentazione di affidamento e sopra richiamate;

La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell'aggiudicatario dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 32 L. 190/2012, artt. 28 e 37 del d.lgs. 36/2023, ove applicabili, nonché d.lgs. 33/2013), il fornitore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione amministrazione trasparente.

Con la sottoscrizione del contratto il fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'aggiudicatario si impegna a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnico ed organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi compresa quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi allegati; si impegna, altresì ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

L'aggiudicatario prende atto che l'ente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni ed audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

In ragione dell'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante nomina il Fornitore, che accetta, quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore si impegna all'adozione delle misure tecniche e organizzative individuate nell'allegato al presente contratto. Il Fornitore dovrà consentire alla S.A. di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi sub-affidatari e subappaltatori.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel Contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza ed a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Resta fermo quanto previsto nel progetto del servizio in ordine alla qualificazione soggettiva del trattamento dei dati personali.

ART. 29 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)
Dott.ssa Patrizia A.D. Della Vecchia